Sentenza del Tribunale del 15 maggio 2018 — Wirecard/EUIPO (mycard2go)

(Causa T-676/16) ([1])

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo mycard2go — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2018/C 231/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wirecard AG (Aschheim, Germania) (rappresentante: A. Bayer, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 luglio 2016 (procedimento R 280/2016-4), concernente una domanda di registrazione del segno figurativo mycard2go come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Wirecard AG è condannata alle spese.*

([1]) GU C 410 del 7.11.2016.

Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2018 — Deutsche Lufthansa / Commissione

(Causa T-712/16) ([1])

(«Concorrenza — Concentrazioni — Mercato del trasporto aereo — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno a condizione che siano rispettati taluni impegni — Domanda di esonero da una parte degli obblighi che sono oggetto degli impegni — Proporzionalità — Legittimo affidamento — Principio di buona amministrazione — Sviamento di potere»)

(2018/C 231/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania) (rappresentante: S. Völcker, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, H. Leupold e I. Zaloguin, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2016) 4964 final della Commissione, del 25 luglio 2016, che respinge la richiesta presentata dalla ricorrente relativa all'esonero da taluni impegni resi vincolanti dalla decisione della Commissione del 4 luglio 2005 che approva la concentrazione nel caso COMP/M.3770 — Lufthansa/Swiss.

Dispositivo

1) *La decisione C(2016) 4964 final della Commissione, del 25 luglio 2016, che respinge la richiesta della Deutsche Lufthansa AG relativa all'esonero da taluni impegni resi vincolanti dalla decisione della Commissione del 4 luglio 2005 che approva la concentrazione nel caso COMP/M.3770 — Lufthansa/Swiss è annullata nella parte in cui verte sulla rotta Zurigo-Stoccolma.*

2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*

3) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

([1]) GU C 462 del 12.12.2016.

Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2018 — Netflix International e Netflix / Commissione

(Causa T-818/16) ([1])

(«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Aiuto previsto dalla Germania per sostenere la produzione e la distribuzione cinematografica — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno — Insussistenza di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità»)

(2018/C 231/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Netflix International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) e Netflix, Inc. (Los Gatos, California, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Alberdingk Thijm, S. van Schaik, S. van Velze e E. H. Janssen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Samnadda, G. Braun e B. Stromsky, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (UE) 2016/2042 della Commissione, del 1° settembre 2016, relativa al regime di aiuti SA.38418 — 2014/C (ex 2014/N) al quale la Germania intende dare esecuzione a favore dei finanziamenti alla produzione e alla distribuzione cinematografica (GU 2016, L 314, pag. 63)

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*

2) *Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica francese, dal Regno dei Paesi Bassi e dal Filmförderungsanstalt.*

3) *La Netflix International BV e la Netflix, Inc. sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea ad eccezione di quelle relative alle istanze d'intervento.*